



A9-0161/2024

25.3.2024

RELAZIONE

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS))

Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

Relatrice: Maria da Graça Carvalho

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto.)

Emendamenti a un progetto di atto

Emendamenti del Parlamento presentati su due colonne

Le soppressioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nella colonna di sinistra. Le sostituzioni sono evidenziate in ***corsivo grassetto*** nelle due colonne. Il testo nuovo è evidenziato in ***corsivo grassetto*** nella colonna di destra.

La prima e la seconda riga del blocco d'informazione di ogni emendamento identificano la parte di testo interessata del progetto di atto in esame. Se un emendamento verte su un atto esistente che il progetto di atto intende modificare, il blocco d'informazione comprende anche una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo.

Emendamenti del Parlamento presentati in forma di testo consolidato

Le parti di testo nuove sono evidenziate in ***corsivo grassetto***. Le parti di testo sopresse sono indicate con il simbolo ■ o sono barrate. Le sostituzioni sono segnalate evidenziando in ***corsivo grassetto*** il testo nuovo ed eliminando o barrando il testo sostituito.

A titolo di eccezione, le modifiche di carattere strettamente tecnico apportate dai servizi in vista dell'elaborazione del testo finale non sono evidenziate.

INDICE

	Pagina
PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI	16
PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	17
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	18

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile (COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS))

(Procedura legislativa speciale – consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2024)0029),
 - visti gli articoli 187 e 188, primo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali è stato consultato dal Consiglio (C9-0013/2024),
 - visto l'articolo 82 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A9-0161/2024),
1. approva la proposta della Commissione quale emendata;
 2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 293, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
 3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
 4. chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
 5. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio, alla Commissione e ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO*

alla proposta della Commissione

2024/0016(CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 187 e l'articolo 188, primo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio³ che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale ("legge sull'intelligenza artificiale") è inteso a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme in particolare per quanto riguarda lo sviluppo, la commercializzazione e l'uso dell'intelligenza artificiale (IA) in conformità dei valori dell'Unione.
- (2) Dal 2021, anno in cui è stato adottato il regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio⁴, l'ambito dell'intelligenza artificiale (IA) ha registrato enormi progressi tecnici ed è

* Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ■.

¹ GU C [...] del [...], pag. [...].

² Parere del ... GU C [...] del [...], pag. [...].

³ Regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'Unione (GU L ...).

⁴ Regolamento (UE) 2021/1173 del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativo all'istituzione dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo e che abroga il regolamento (UE) 2018/1488 (GU L 256 del 19.7.2021, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1173/oj>).

divenuto un settore altamente strategico, oggetto di contesa a livello globale. L'Unione è in prima linea negli sforzi a sostegno di un'innovazione *etica e* responsabile nell'ambito dell'IA affidabile, accompagnata dalla definizione di misure protettive e dallo sviluppo di una governance efficace.

- (3) Il 13 settembre 2023, nel quadro di un approccio generale a sostegno dell'innovazione responsabile nell'IA, la Commissione ha annunciato una nuova iniziativa strategica per mettere la capacità di calcolo ad alte prestazioni dell'Unione a disposizione delle start-up europee innovative di IA affidabile per addestrare i loro modelli. Tale iniziativa integra la definizione di misure protettive per l'IA attraverso il regolamento (UE) 2024/..., la creazione di strutture di governance e il sostegno all'innovazione attraverso il piano coordinato sull'intelligenza artificiale.
- (3 bis) Al fine di sfruttare la sua infrastruttura di supercalcolo e promuovere un ecosistema europeo innovativo nell'ambito dell'IA, anche attraverso la creazione di fabbriche di IA in tutta l'Unione, la comunicazione della Commissione del 24 gennaio 2024 sulla promozione delle start-up e dell'innovazione nell'intelligenza artificiale affidabile definisce un quadro strategico per gli investimenti per permettere alle start-up e all'industria dell'Unione di realizzare il proprio potenziale e di assumere un ruolo di capofila a livello mondiale nella creazione di modelli, sistemi e applicazioni di IA avanzati e affidabili.*
- (4) Poiché la più potente capacità di supercalcolo di livello mondiale dell'Unione si trova nelle strutture dell'impresa comune per il calcolo ad alte prestazioni europeo ("impresa comune"), sono proprio tali strutture che dovrebbero essere rese disponibili affinché l'iniziativa della Commissione possa concretizzarsi. È quindi necessario introdurre un ulteriore obiettivo, relativo al contributo dei supercomputer alla nuova iniziativa dell'Unione in materia di IA, da aggiungere ai sei obiettivi dell'impresa comune già esistenti, *che garantisca equità, trasparenza, affidabilità e un impatto sociale positivo e che risponda alle esigenze e agli obiettivi dell'Unione.*
- (5) Il nuovo obiettivo consentirebbe all'impresa comune di svolgere attività nei settori *dell'adeguamento o* dell'acquisizione e della gestione di supercomputer o partizioni di supercomputer dedicati all'IA per consentire l'apprendimento automatico rapido e l'addestramento di modelli di base di IA di grandi dimensioni *affidabili ed etici, rafforzando in tal modo la competitività e la base industriale dell'UE nel campo dell'IA.* L'impresa comune dovrebbe inoltre essere autorizzata a creare una nuova modalità di accesso alle sue risorse di calcolo, *in particolare* per le start-up di IA e per la comunità scientifica attiva nel campo dell'IA nel suo complesso, e a sviluppare applicazioni, *modelli e sistemi* di IA *dedicati e ottimizzati* per essere *eseguiti* sui suoi supercomputer, *salvaguardando nel contempo l'accesso aperto, l'equità e la trasparenza.* Tali cambiamenti consentirebbero all'impresa comune di offrire potenza di calcolo e servizi su misura per favorire l'addestramento e lo sviluppo dell'IA su larga scala e la sua adozione nell'Unione, cosa che non è possibile con l'attuale regolamento.
- (5 bis) L'impresa comune dovrebbe istituire uno sportello unico sulla base dei principi dell'accesso aperto, in modo che diversi tipi di utenti possano sfruttare appieno le potenzialità dell'IA nel supercalcolo. Le opportunità offerte dalle fabbriche di IA saranno ampiamente comunicate alle start-up, alle piccole e medie imprese (PMI), all'ecosistema dell'innovazione e ai ricercatori impegnati nei programmi dell'Unione, mettendo in evidenza i numerosi vantaggi che l'intelligenza artificiale può offrire nelle applicazioni di supercalcolo. Inoltre, la cooperazione tra le fabbriche di IA a*

livello dell'Unione dovrebbe rendere disponibile la potenza di calcolo come servizio in tutta l'Unione, il che è essenziale per i servizi di supporto offerti, facilitando ulteriormente l'accesso a questa infrastruttura critica. Ciò dovrebbe altresì permettere di sviluppare supercomputer EuroHPC orientati alla domanda, garantendo che l'infrastruttura soddisfi le esigenze in evoluzione degli utenti e dei settori in tutta l'Unione.

(5 ter) La risoluzione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2023 sul miglioramento dell'innovazione e della competitività industriale e tecnologica attraverso un ambiente favorevole alle start-up e alle scale-up⁵ sottolinea che le scale-up svolgono un ruolo fondamentale nel promuovere l'innovazione, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica nell'Unione e invita la Commissione e gli Stati membri ad adottare una definizione adeguata di scale-up basata sulla scalabilità, tenendo conto nel contempo delle differenze tra start-up, scale-up e PMI. Il consiglio di direzione dell'impresa comune dovrebbe definire le condizioni di accesso a tali supercomputer dedicati all'IA e ai pertinenti servizi di supporto per le diverse categorie di utenti, quali start-up, scale-up, PMI, istituti di istruzione superiore e centri di ricerca, al fine di superare i vincoli legati ai costi e la mancanza di competenze.

(5 quater) Poiché l'utilizzo di supercomputer per l'IA richiede un maggiore utilizzo di dati, è importante che tali supercomputer siano situati nelle vicinanze di un centro dati esistente o di un centro dati pianificato attraverso reti ad alta velocità. Inoltre, tali centri dati dovrebbero essere pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶ e dovrebbero, in futuro, essere interconnessi con gli spazi comuni europei di dati per facilitare l'addestramento di modelli in settori chiave. I soggetti ospitanti dovrebbero essere in grado di utilizzare efficacemente il sostegno finanziario degli spazi comuni europei di dati per migliorare la loro infrastruttura, in particolare per acquisire o adeguare i centri dati. È opportuno promuovere le sinergie tra le diverse iniziative.

(5 quinquies) Poiché l'utilizzo di supercomputer per l'IA richiede un aumento significativo della potenza di calcolo, che a sua volta comporta un maggiore consumo di energia, i soggetti ospitanti dovrebbero disporre di piani concernenti la loro efficienza energetica e sostenibilità ambientale. Tali piani dovrebbero garantire che il supercomputer abbia accesso a una connessione alla rete sicura e stabile e a una fornitura di energia elettrica, preferibilmente attraverso energia pulita e a prezzi accessibili, in particolare mediante accordi di compravendita di energia elettrica, che possono anche essere basati su energie rinnovabili, e l'utilizzo di energia elettrica prodotta localmente. Inoltre, i modelli di IA dovrebbero rispettare i requisiti in materia di consumo energetico di cui al regolamento... [legge sull'intelligenza artificiale]. Gli obblighi in materia di segnalazione per i modelli di IA per finalità generali stabiliti in tale regolamento devono essere rispettati.

(5 sexies) Le fabbriche di IA forniranno servizi completi di supporto in materia di supercalcolo alle start-up del settore dell'IA, alle piccole imprese innovative e al più

⁵ Testi approvati, P9_TA(2023)0480.

⁶ Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).

ampio ecosistema della ricerca e dell'innovazione. Tali servizi sono fondamentali per facilitare l'accesso ai supercomputer, offrendo strutture di programmazione dedicate e supporto algoritmico per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli e sistemi di addestramento dell'IA. Inoltre, contribuiscono alla creazione di nuovi casi d'uso e applicazioni emergenti nei diversi ambiti strategici dell'Unione, tra cui la robotica e l'industria manifatturiera, i nuovi materiali e le batterie, il settore aerospaziale, la mobilità, la guida connessa e automatizzata, la salute e l'assistenza, le biotecnologie, l'energia, i cambiamenti climatici e l'adattamento, le dinamiche dei sistemi complessi, i mondi virtuali e i gemelli digitali, la sicurezza informatica, le pratiche agricole, la ricerca e l'innovazione e il settore pubblico.

(6) Al fine di allineare la data di applicazione del presente regolamento a quella delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/... del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale, è opportuno che il presente regolamento si applichi senza indebiti ritardi.

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1173,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2021/1173 è così modificato:

1) l'articolo 2 è così modificato:

a) sono inseriti i seguenti punti 3 bis) e 3 ter):

"3 ter) "supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale": un supercomputer progettato principalmente per l'addestramento di modelli di intelligenza artificiale *civili* per finalità generali su larga scala e per applicazioni, tecnologie e sistemi emergenti di intelligenza artificiale, *nonché per lo sviluppo di tecnologie e sistemi;*

3 quater) "fabbrica di intelligenza artificiale": un *ecosistema aperto centralizzato o distribuito* che fornisce un'infrastruttura di servizi di supercalcolo di intelligenza artificiale composta da un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale o da una partizione di supercomputer dedicata all'intelligenza artificiale *o da un supercomputer EuroHPC adeguato per le capacità di intelligenza artificiale*, da un centro dati associato, da un accesso dedicato e da servizi di supercalcolo orientati all'intelligenza artificiale, e che *sviluppa, attrae, mantiene* e riunisce *apertamente e attivamente* i talenti per fornire le competenze, *le abilità e le conoscenze* necessarie, *che aiuta e guida gli utenti nell'utilizzo dei supercomputer per l'intelligenza artificiale e che fornisce i servizi necessari per la loro manutenzione;*";

b) il punto 9) è sostituito dal seguente:

"9) "supercomputer EuroHPC": qualsiasi sistema di calcolo interamente di proprietà dell'impresa comune o in comproprietà con altri Stati partecipanti o con un consorzio di partner privati che può essere un

supercomputer classico (di fascia alta, di livello industriale, dedicato all'intelligenza artificiale o di fascia media), un computer ibrido classico-quantistico, un computer quantistico o un simulatore quantistico;"

2) all'articolo 3, paragrafo 2, è aggiunta la lettera h) seguente:

"h) sviluppare e gestire le fabbriche di intelligenza artificiale a sostegno dell'ulteriore sviluppo di un ecosistema di intelligenza artificiale altamente competitivo, *sostenibile, affidabile, etico* e innovativo nell'Unione.";

3) all'articolo 4, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera h):

"h) il pilastro delle fabbriche di intelligenza artificiale per un'intelligenza artificiale etica e affidabile, che copre le attività per la fornitura di un'infrastruttura di servizi di supercalcolo orientata all'intelligenza artificiale, volta a sviluppare ulteriormente le capacità di innovazione e le competenze dell'ecosistema dell'intelligenza artificiale; *tali* attività *riguardano, tra le altre cose*:

i) l'acquisizione e la gestione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale, collocati in **■** centri dati o collegati ai centri dati tramite reti ad altissima velocità;

ii) l'adeguamento dei supercomputer EuroHPC esistenti con capacità di intelligenza artificiale;

iii) la fornitura di accesso ai supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale o ai supercomputer EuroHPC adeguati con *capacità di* intelligenza artificiale, anche ampliandone l'uso a un gran numero di utenti pubblici e privati, comprese le start-up, *le scale-up*, le *PMI*, *gli istituti di istruzione superiore e la comunità scientifica più ampia*;

iii bis) la comunicazione, su ampia scala, delle opportunità offerte dalle fabbriche di intelligenza artificiale alle start-up, alle scale-up e alle comunità della ricerca e dell'innovazione;

iv) la gestione di centri di servizi di supercalcolo centralizzati o distribuiti orientati all'intelligenza artificiale a sostegno dell'ecosistema della ricerca e innovazione e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale mediante *l'assistenza e l'orientamento per gli utenti, la promozione della ricerca interdisciplinare*, il supporto algoritmico, il supporto per l'ulteriore sviluppo, l'addestramento, la prova, la valutazione e la convalida di sistemi e modelli di addestramento dell'intelligenza artificiale e il supporto per lo sviluppo di applicazioni emergenti di intelligenza artificiale su larga scala in aree strategiche **■** ;

v) la gestione di strutture di programmazione adatte ai supercomputer, anche per la parallelizzazione di applicazioni di intelligenza artificiale per ottimizzare l'uso delle capacità di supercalcolo, *e la gestione di altri servizi di supercalcolo per l'abilitazione dell'intelligenza artificiale*;

■

- vii) l'attrazione, la riunione, la formazione *e il trattenimento* di talenti, *tra cui studenti, sviluppatori, ricercatori, scienziati e la comunità di utenti, attraverso un processo trasparente, aperto e basato sulle pari opportunità*, per svilupparne le competenze, le abilità *e le conoscenze* nell'uso dei supercomputer EuroHPC per l'intelligenza artificiale, *nonché l'offerta di un tutoraggio su misura*;
- viii) l'interazione con le altre fabbriche di intelligenza artificiale, rendendo i loro servizi accessibili in tutta Europa, *prestando costante attenzione all'equilibrio geografico e di genere*, e cooperando con i centri di competenza e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti iniziative dell'Unione in materia di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale, le comunità della conoscenza e dell'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia legate all'intelligenza artificiale, *le imprese comuni e i partenariati di Orizzonte Europa legati all'intelligenza artificiale*, le pertinenti infrastrutture di ricerca europee e altre iniziative correlate;
- viii bis) *la manutenzione e l'ottimizzazione dei supercomputer con capacità di intelligenza artificiale, garantendone l'affidabilità e le prestazioni in compiti computazionali avanzati.*";

4) l'articolo 9, paragrafo 5, è *modificato come segue*:

a) è aggiunta la seguente lettera g):

"g) per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale si applicano i seguenti criteri di selezione aggiuntivi per i soggetti ospitanti:

i) la vicinanza *o la connessione attraverso reti ad altissima velocità* con un centro dati *previsto o esistente, conformemente all'articolo 12 della direttiva (UE) 2023/1791*;

i bis) la visione e i piani del soggetto ospitante per quanto riguarda l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale del supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale, utilizzando un approccio basato sul ciclo di vita, la disponibilità di un accesso adeguato all'energia pulita a prezzi accessibili, anche attraverso accordi di compravendita di energia elettrica che possono essere basati su energie rinnovabili, e l'uso dell'energia elettrica generata localmente;

ii) la visione, i piani e la capacità del soggetto ospitante di affrontare le sfide dell'ecosistema della ricerca e innovazione e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale e della comunità di utenti dell'intelligenza artificiale, *rafforzando tale ecosistema mediante la promozione di sinergie e innovazione, compresi gli investimenti nelle tecnologie future*, fornendo un servizio di supercalcolo centralizzato o distribuito di supporto orientato all'intelligenza artificiale *e contribuendovi*;

- iii) la qualità e la pertinenza dell'esperienza e del know-how disponibili presso il team designato che si occuperà dell'ambiente di servizi di supercalcolo di supporto orientato all'intelligenza artificiale;
- iv) i piani di interazione e cooperazione con altre fabbriche di intelligenza artificiale, con i centri di competenza EuroHPC e i centri di eccellenza EuroHPC e con le pertinenti attività di intelligenza artificiale, quali i poli di start-up di intelligenza artificiale, gli ecosistemi di dati e di intelligenza artificiale, le strutture di prova e sperimentazione dell'intelligenza artificiale, la piattaforma centrale europea di intelligenza artificiale, i poli dell'innovazione digitale orientati all'intelligenza artificiale e altre iniziative correlate;
- v) le capacità esistenti e i piani futuri del soggetto ospitante per contribuire allo sviluppo, *all'attrazione, alla formazione e al trattenimento* del pool di talenti *e alla creazione di abilità, capacità e competenze per l'uso dei supercomputer, anche sotto forma di sostegno per le start-up tramite programmi di incubazione o accelerazione*;

g bis) un soggetto ospitante esistente selezionato dal consiglio di direzione mediante una procedura equa e trasparente e a seguito di un invito a manifestare interesse può istituire una fabbrica di intelligenza artificiale se soddisfa i criteri di cui all'articolo 9, paragrafo 5, lettera g).";

5) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 6 bis:

"6 bis) Per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale di cui all'articolo 12 bis, *nonché per i supercomputer EuroHPC di cui agli articoli 11, 12, 12 bis, 14 e 15, i soggetti ospitanti creano* uno sportello unico per le start-up, *le scale-up, le PMI* e gli altri utenti per facilitare l'accesso ai suoi servizi di supporto *e sostenere lo sviluppo delle loro abilità e competenze.*";

6) all'articolo 10, paragrafo 2, la lettera l) è sostituita dalla seguente:

"l) le condizioni specifiche applicabili quando il soggetto ospitante gestisce un supercomputer EuroHPC per uso industriale, *un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale o un supercomputer EuroHPC esistente adeguato con capacità di intelligenza artificiale.*";

(7) è inserito il seguente articolo 12 bis:

"Articolo 12 bis

Acquisizione e proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale

1. L'impresa comune acquisisce i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e ne diventa proprietaria.
2. Il contributo finanziario dell'Unione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, copre fino al 50 % dei costi di acquisizione più fino al 50 % dei costi operativi dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale.

Il rimanente costo totale di proprietà dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è sostenuto dallo Stato partecipante in cui è stabilito il soggetto ospitante o dagli Stati partecipanti al consorzio ospitante ed è eventualmente integrato dai contributi di cui all'articolo 6.

3. La selezione del fornitore dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale è basata sulle specifiche della gara d'appalto che sono orientate alla domanda e tengono conto delle esigenze degli utenti e delle specifiche generali del sistema fornite dal soggetto ospitante selezionato nella domanda presentata in occasione dell'invito a manifestare interesse. La selezione tiene altresì conto della sicurezza della catena di approvvigionamento.
 4. L'impresa comune può fungere da primo utente dei supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale che integrano tecnologie sviluppate principalmente nell'Unione.
 5. Il consiglio di direzione può decidere, se debitamente giustificato per motivi di sicurezza, di stabilire nel programma di lavoro delle condizioni per la partecipazione dei fornitori all'acquisizione di supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale conformemente all'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/694 o di limitare la partecipazione dei fornitori per motivi di sicurezza o azioni direttamente connesse all'autonomia strategica dell'Unione, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, dello stesso.
 6. I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale sono ubicati presso un soggetto ospitante di un supercomputer EuroHPC situato nell'Unione.
 7. Fatto salvo lo scioglimento dell'impresa comune, di cui all'articolo 23, paragrafo 4, dello statuto, non prima di **cinque** anni dopo che il supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale installato presso un soggetto ospitante ha superato la prova di accettazione condotta dall'impresa comune, la proprietà di tale supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale può essere trasferita a tale soggetto ospitante, venduta a un altro soggetto o dismessa con decisione del consiglio di direzione e conformemente alla convenzione di accoglienza. In caso di trasferimento della proprietà di un supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale, il soggetto ospitante rimborsa all'impresa comune il valore residuo del supercomputer trasferito. Se vi è una decisione di dismissione senza alcun trasferimento della proprietà al soggetto ospitante, i costi pertinenti sono equamente sostenuti dall'impresa comune e dal soggetto ospitante. L'impresa comune non è responsabile dei costi sostenuti dopo il trasferimento della proprietà, la vendita o la dismissione del supercomputer dedicato all'intelligenza artificiale.";
- 8) l'articolo 15 è così modificato:
- a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
 - "1. L'impresa comune può lanciare un invito a manifestare interesse per adeguare i supercomputer EuroHPC di cui è proprietaria o comproprietaria, *per innalzare il livello di prestazione del supercomputer vicino all'esascala, o per aumentare le capacità di intelligenza artificiale del supercomputer, o per aumentare le prestazioni operative del supercomputer in qualsiasi altro modo, anche con acceleratori quantistici.*"; il paragrafo 2 è soppresso;
 - b) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
 - "5. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi di acquisizione dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo

finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale, ammortizzata nel corso della vita residua prevista del supercomputer originale. La percentuale del contributo finanziario dell'Unione per i costi operativi aggiuntivi dell'adeguamento è uguale alla percentuale del contributo finanziario dell'Unione per il supercomputer EuroHPC originale.";

9) l'articolo 16 è così modificato:

a) è inserito il seguente paragrafo 1 ter:

"1 ter. I supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale sono utilizzati principalmente per lo sviluppo, la prova, la valutazione e la convalida di modelli di addestramento di intelligenza artificiale per finalità generali su larga scala e per le applicazioni emergenti di intelligenza artificiale, nonché per l'ulteriore sviluppo di soluzioni di intelligenza artificiale nell'Unione che richiedono il calcolo ad alte prestazioni e l'esecuzione di algoritmi di intelligenza artificiale su larga scala per la risoluzione di problemi scientifici.";

b) è inserito il seguente paragrafo 2 ter:

"2 ter. Il consiglio di direzione definisce condizioni di accesso ■ per i supercomputer dedicati all'intelligenza artificiale e per i supercomputer EuroHPC adeguati per le capacità di intelligenza artificiale in conformità dell'articolo 17, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'ecosistema della ricerca e delle start-up nel settore dell'intelligenza artificiale. **Il consiglio di direzione può definire condizioni di accesso specifiche per diversi tipi di utenti o applicazioni, incluso un accesso dedicato alle start-up, alle scale-up e alle PMI. La sicurezza e la qualità del servizio sono uguali per tutti gli utenti appartenenti alla stessa categoria.** Solo le proposte per lo sviluppo di modelli, sistemi e applicazioni di intelligenza artificiale affidabili ed etici, in linea con *le norme e i valori dell'Unione, in particolare quelli sanciti dall'articolo 2 del trattato sull'Unione europea e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea*, sono ammissibili ai fini dell'accesso. **I criteri di accesso, le metodologie e gli orientamenti sulla definizione delle priorità di accesso saranno definiti conformemente all'approccio "etica fin dalla progettazione" per l'intelligenza artificiale e con il sostegno del meccanismo di valutazione etica di Orizzonte Europa.**";

10) all'articolo 17, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. La quota del tempo di accesso dell'Unione a ciascun supercomputer EuroHPC quantistico, di fascia alta *e dedicato all'intelligenza artificiale* è direttamente proporzionale al contributo finanziario dell'Unione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, al costo totale di proprietà del supercomputer EuroHPC e pertanto non supera il 50 % del tempo di accesso totale al supercomputer EuroHPC.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione

nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...,

Per il Consiglio
Il presidente

**ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE HA RICEVUTO CONTRIBUTI**

La relatrice dichiara, sotto la sua esclusiva responsabilità, di non aver ricevuto alcun contributo da entità o persone da menzionare nel presente allegato in virtù dell'allegato I, articolo 8, del regolamento.

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO

Titolo	Modifica del regolamento (UE) 2021/1173 per quanto riguarda un'iniziativa EuroHPC per le start-up al fine di rafforzare la leadership europea nell'intelligenza artificiale affidabile
Riferimenti	COM(2024)0029 – C9-0013/2024 – 2024/0016(CNS)
Consultazione del PE	14.2.2024
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ITRE 11.3.2024
Relatori Nomina	Maria da Graça Carvalho 14.2.2024
Approvazione	20.3.2024
Esito della votazione finale	+: 47 –: 3 0: 3
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Paolo Borchia, Marc Botenga, Markus Buchheit, Cristian-Silviu Buşoi, Ignazio Corrao, Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Nicola Danti, Marie Dauchy, Christian Ehler, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Henrike Hahn, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Ivars Ijabs, Romana Jerković, Michael Kauch, Seán Kelly, Zdzisław Krasnodębski, Thierry Mariani, Marisa Matias, Georg Mayer, Marina Measure, Angelika Niebler, Niklas Nienaß, Ville Niinistö, Johan Nissinen, Mauri Pekkarinen, Mikuláš Peksa, Tsvetelina Penkova, Markus Pieper, Manuela Ripa, Robert Roos, Sara Skytvedal, Grzegorz Tobiszowski, Patrizia Toia, Henna Virkkunen, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Franc Bogovič, Francesca Donato, Alexis Georgoulis, Jordi Solé, Susana Solís Pérez
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Radan Kanev, Grace O'Sullivan, Emil Radev, Aušra Seibutyte
Deposito	25.3.2024

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

47	+
ECR	Zdzisław Krasnodębski, Johan Nissinen, Robert Roos, Grzegorz Tobiszowski
ID	Paolo Borchia, Georg Mayer
NI	Francesca Donato, Alexis Georgoulis
PPE	François-Xavier Bellamy, Hildegard Bentele, Tom Berendsen, Franc Bogovič, Cristian-Silviu Buşoi, Christian Ehler, Radan Kanev, Seán Kelly, Angelika Niebler, Markus Pieper, Emil Radev, Aušra Seibutytė, Sara Skytvedal, Henna Virkkunen
Renew	Nicola Danti, Bart Groothuis, Christophe Grudler, Ivars Ijabs, Michael Kauch, Mauri Pekkarinen, Susana Solís Pérez
S&D	Beatrice Covassi, Josianne Cutajar, Lina Gálvez Muñoz, Jens Geier, Robert Hajšel, Ivo Hristov, Romana Jerković, Tsvetelina Penkova, Patrizia Toia, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Ignazio Corrao, Henrike Hahn, Niklas Nienä, Ville Niinistö, Grace O'Sullivan, Mikuláš Peksa, Manuela Ripa, Jordi Solé

3	-
The Left	Marc Botenga, Marisa Matias, Marina Mesure

3	0
ID	Markus Buchheit, Marie Dauchy, Thierry Mariani

Significato dei simboli utilizzati:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astenuti